

COMUNE DI VILLAFRATI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA N. 6 del 13/05/2025

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA, ANNO 2025. - INTERVENTI DI PULITURA DI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Premesso:

- che i mutamenti di carattere ambientale e sociale intervenuti negli ultimi anni hanno causato un aumento esponenziale degli incendi e dei rischi per il territorio con la conseguente distruzione di ampie fasce di aree boscate e agricole nonché delle infrastrutture in esso allocate;
- che nel territorio del Comune di Villafrati sono presenti ettari di superficie boscata, di macchia mediterranea, oltre uliveti, frutteti, vigneti e seminativi;
- che tra i compiti istituzionali dell'Ente Locale Territoriale vi è quello della salvaguardia del patrimonio ambientale esistente;
- che negli anni scorsi durante la stagione estiva il territorio comunale è stato in parte percorso dal fuoco con suscettività ad estendersi nelle aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati;
- che il verificarsi degli incendi nella stagione estiva, le cui cause predominanti sono l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di alcuni appezzamenti di terreni, posti all'interno e all'esterno dell'area abitata, con eccessivo proliferare di vegetazione spontanea (rovi e sterpaglie) - oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolinità pubblica;

Rilevato:

- che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinati con le strade comunali e vicinali provvedono ad eseguire un'adeguata manutenzione del verde, delle rive e dei propri fondi, risultando infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
- che è necessario, nell'approssimarsi della stagione estiva, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, favorendo procedure di coordinamento e raccordo tra tutte le componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile avente competenze in materia, in merito alle azioni di prevenzione, soccorso e

assistenza alla popolazione;

Dato atto

- che per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o inculti e pascoli limitrofi a dette aree;
- che l'incendio di interfaccia è un fuoco che si propaga in zone urbano-rurali, cioè in aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra le strutture antropiche e aree rurali è molto stretta;
- che le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva devono tenere conto di queste diverse tipologie di incendi e delle loro caratteristiche;

Ritenuto che la lotta agli incendi boschivi e d'interfaccia non può prescindere dalle specifiche attività e dai comportamenti che l'Ente pubblico o il singolo cittadino devono porre in essere per rendere efficace l'azione di contrasto;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 - Codice della Protezione Civile che, per quanto qui di interesse, dispone:
- all'art. 3: "Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:[...] c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.";
- all'art. 11 le specifiche funzioni attribuite alle Regioni in merito all'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, che assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile disciplinate dall'art. 2 dello stesso Codice della Protezione Civile e, in particolare, lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto disposto dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353, e successive modifiche, e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in piena coerenza con le direttive del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 1/2018;
- all'art. 12 di assegnare ai Comuni le attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza ed in particolare al comma 5, lettera a) "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice della Protezione Civile";
- la L. R. n. 14 del 31 agosto 1998, ed in particolare l'art. 4, che dispone l'obbligo a carico

dei comuni di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e l'espletamento delle relative attività;

- la L. R. n. 16 del 6 aprile 1996 che dispone:
- all'art. 33 (come modificato dalla Legge Regionale n. 14/2016), di estendere l'attività antincendio, oltre alle aree boschive ed alle aree protette, alla totalità degli incendi di vegetazione e, pertanto, l'attività antincendio è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS, nonché a garantire la sicurezza delle persone.»;
- all'art. 40 di affidare ai Comuni il compito di disciplinare con appositi regolamenti, le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole;
- all'art. 42 l'obbligo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., delle Aziende esercenti le ferrovie in concessione, delle società di gestione delle autostrade, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e delle province regionali, di mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la L. R. n. 14 del 14 aprile 2006 - "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", con la quale è stata modificata ed integrata la L. R. n. 16/1996;
- la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", le cui norme sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, inteso come bene insostituibile per la qualità della vita;
- il D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss. mm. ed ii., ed in particolare l'art. 54 - "Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale";
- l'O.P.C.M. n. 36006 del 28 agosto 2007 - "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana" che all'art. 1, comma 5, dispone di ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante le attività di decespugliamento e di asportazione dei residui colturali (la stessa ordinanza pur riferita agli eventi verificatisi nel 2007 deve ritenersi attuale e applicabile per la parte riguardante la prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi);
- la Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. n. 1722 - "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impegno del Volontariato - Indirizzi Regionali -Art. 108 D. Lgs. n. 112/98";
- l'art. 13, comma f, del D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 che dispone: non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa la gestione dei rifiuti la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente

né mettono in pericolo la salute umana;

- l'art. 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, dispone: «Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, dimatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)»;

Rilevato che con nota prot. n. 93772/serv. 5 del 29 luglio 2014 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente - Comando Corpo Forestale, in relazione al Decreto Legge n. 91/2014, convertito con Legge n. 116/2014, ha comunicato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che:

- la norma, in deroga al D. Lgs. n. 205/2010, dispone il divieto assoluto all'attività di abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi e durante tale periodo, individuato dalla regione, non sono ammesse deroghe;
- fuori dal caso summenzionato, l'attività di abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali dovrà essere regolamentato con ordinanza del Sindaco nella quale devono essere individuare le aree, i periodi e gli orari e non potrà essere superato il limite massimo di 3 metri steri per ettaro del materiale da bruciare;

Rilevato che la predetta ordinanza, relativamente alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, dovrà tenere conto delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti per la provincia di riferimento e delle disposizioni del Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 91 GAB del 18.06.2010, nel quale sono indicate:

- le prescrizioni in merito alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi e i provvedimenti per la prevenzione degli incendi boschivi;
- le cautele per la tutela dei boschi dagli incendi;
- i periodi di limitazione all'abbruciatura, dal 1 giugno al 15 ottobre;
- i periodi di divieto assoluto all'abbruciatura dal 15 luglio al 15 settembre;

Visto il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874 (pubblicato nella GURS n. 44 del 17.10.2014), con il quale sono state ulteriormente modificate le PMPF, che in particolare per la provincia di Palermo dispone:

- le prescrizioni per l'accensione di fuochi nei boschi;
- il periodo di cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi tra il 15 giugno e il 15 ottobre

(meglio specificato alle successive lettere "d" ed "e");

- che con Decreto del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale, il suddetto periodo può essere anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici, su richiesta del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste {IRF}, in considerazione dell'andamento stagionale locale e degli indici di rischio previsti dal Piano AIB (Piano Antincendio Boschivo);
- il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi tra il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno: in tale periodo la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le attività di abbruciamento sono consentire a una distanza non inferiore a duecento metri dai margini esterni dei boschi;

Visto il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – triennio 2023-2025” dell’Assessorato Regionale del territorio e ambiente della Regione Siciliana;

Vista la deliberazione n. 302 del 13 luglio 2023 della Giunta Regionale di apprezzamento del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB). Triennio 2023/2025”, in considerazione del fatto che lo stesso costituisce il principale strumento di pianificazione strategica e di programmazione ai fini delle attività di prevenzione e lotta attiva contro il fuoco e che il Piano di che trattasi costituisce revisione ed aggiornamento 2023-2025 del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Rev. Anno 2015, approvato con D.P.Reg. 11 settembre 2015 e successivi aggiornamenti del 2017 e del 2020;

Visto il D. P. Reg. n. 560 del 2 agosto 2023 che approva, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025”, predisposto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;

Visto il Decreto dell’Assessore Regionale del territorio e dell’Ambiente n. 57/Gab del 14.03.2025, che stabilisce: *“La stagione antincendio boschivo, per l’anno 2025, ha inizio il 15 Maggio e termina il 31 Ottobre”*;

Preso atto:

- degli indirizzi operativi di cui alla nota prot. n. 48833 del 4 settembre 2017 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, riguardante “l’attività finalizzata per la salvaguardia di aree a rischio idrogeologico sottese a zone interessate da incendi boschivi”;
- degli indirizzi operativi di cui alla nota prot. n. 20588/57/Sicilia del 27 aprile 2018 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile con riguardo alla “Attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini attraverso i volontari di P. C. per la prevenzione e l’autoprotezione dal rischio incendi”;

- degli indirizzi operativi contenuti nella nota prot. n. 43358 del 2 maggio 2018 del Comando Corpo Forestale Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, riguardante la "Campagna antincendio 2018. Contenuti delle ordinanze dei Sindaci";

Accertato che nel "Piano AIB 2023 - 2025":

- il territorio regionale è suddiviso in aree omogenee denominate "Distretti Antincendio" o "Distretti AIB", la cui individuazione tiene conto dell'attuale suddivisione del territorio in "Distretti forestali" (operata con Decreto Assessoriale 7 luglio 19891 modificato dal D. A. 15 dicembre 1992) e in "Distaccamenti forestali" che, a livello locale, hanno il compito di coordinare le squadre antincendio operanti in tale ambito;
- il territorio del comune di Villafrati - insieme ai territori dei comuni di Alia, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Caccamo, Casteldaccia, Cerda, Ciminna, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Santa Flavia Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia Di Sicilia, è ricompreso nel Distretto Antincendio "Palermo 4", avente la superficie complessiva di Ha 90.628,03;

Ritenuto necessario adottare tutte le misure ed azioni necessarie per ridurre le superficie boscate e di interfaccia percorse dal fuoco, ricomprese nel territorio comunale;

Considerato che:

- sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi;
- il superamento di eventuali emergenze consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere eventuali ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita quotidiane;

Dato atto che:

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 177, in attuazione della Legge n. 124 del 13 agosto 2015, ha disciplinato lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento delle relative competenze all'Arma dei Carabinieri, ad altri Corpi di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- in Sicilia il Corpo Forestale regionale, continua a svolgere le funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi, secondo le prerogative dettate dalla Legge 353 del 21 dicembre 2000, in virtù di specifiche norme regionali, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 della citata Legge Regionale n. 36 del 16 agosto 1974 nonché all'art. 34/ter della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e sue modifiche introdotte dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14;

Preso atto:

- della Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - legge di stabilità regionale 2024-2026 – e, in particolate, dell'art.15 recante “Rafforzamento delle misure antincendio ha apportato rilevanti novità in materia, prevedendo specifiche misure volte alla prevenzione degli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette.” Tra queste, nelle more della riforma organica del settore forestale, rileva la possibilità da parte del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale di intraprendere azioni, entro i limiti delle disponibilità di risorse umane e strumentali, volte alla messa in sicurezza dei siti non sottoposti ad azioni

di pulizia da parte dei proprietari privati per i quali sono state emanate le ordinanze sindacali sulle misure di prevenzione poste a loro carico e, segnatamente, il citato art. 15 dispone che “[...] i Sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.”;

- che l'Assessore Regionale Per L'agricoltura, Lo Sviluppo Rurale E La Pesca Mediterranea, con proprio decreto n°26/GAB del 02.04.2024 ha, quindi, disciplinato le modalità di attuazione delle previsioni di cui al citato art. 15, commi 5, 6, 7 della citata Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. I;
- che con la circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Dello Sviluppo Rurale E Territoriale avente ad oggetto “Legge 16 gennaio 2024, n.1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art.15: Rafforzamento delle misure antincendio.”, così come disposto dall'art. 2 del D.A. n°26/GAB del 02.04.2024, sono state disciplinate le modalità operative necessarie al fine di programmare gli interventi a cura del suddetto Dipartimento, secondo le finalità e la dotazione finanziaria di cui ai commi 5, 8 della richiamata L.R. n°1/2024, a seguito delle richieste inoltrate dai Comuni dell'Isola.

Rilevata, pertanto la necessità di informare la presente Ordinanza alle prescrizioni di cui alla sopra menzionata circolare;

Visto l'art 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

Visti gli articoli 423 e 424 del codice penale - delitti contro l'incolinità pubblica;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'OREELL;

Per i motivi espressi in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati;

ORDINA

E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità del centro abitato, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, **di procedere** a propria cura e spese, entro il termine del **15 maggio 2025**, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e, più in generale, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio. L'obbligo è, anche, esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.

I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere **sono tenuti**, entro il medesimo termine del **15 maggio 2025**, a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 Ha.

A CHIUNQUE, PER L'ANNO 2025 NEL PERIODO 15 MAGGIO - 31 OTTOBRE, in prossimità di

boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, all'interno del territorio comunale, è fatto divieto assoluto di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono brace, motori e autoveicoli che producano faville;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- adoperare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Sono fatte salve:

- eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio;
- diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti.

Tutti i responsabili di strutture produttive artigianali e commerciali, di provvedere alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio.

Gli enti pubblici proprietari di strade, di farsi carico della pulizia delle scarpate di pertinenza.

DI AVVISARE:

- a. che il materiale proveniente dall'esecuzione dello sfalcio delle erbe e/o dalla pulizia dei terreni e delle aree deve essere rimosso e smaltito a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori o comunque conferito in discarica autorizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- b. sono fatte salve le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (nuovo codice della strada) per l'esecuzione dei lavori che ingombrano la sede stradale. In tal caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con il personale del Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi al fine di non intralciare la circolazione stradale;
- c) nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:
 1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
 2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
 3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale

sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

SANZIONI

Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecunaria da euro 173,00 ad euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecunaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992.
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecunaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesto d'incendio durante il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

PRESCRIVE

A CHIUNQUE avvisti un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediata comunicazione, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ad uno dei seguenti Enti al corrispondente recapito telefonico:

NUE (Numero Unico per le Emergenze) **112**

Vigili del Fuoco **115**

Corpo Forestale Regione Sicilia • Servizio Emergenze Ambientali **1515**

Dipartimento Regionale Protezione Civile-Sala Operativa Regionale (SORIS)
800404040

Polizia di Stato - Commissariato di Termini Imerese **0918154011**

Stazione Carabinieri di Villafrati **0918201113**

Comune di Villafrati **0918201156**

Sindaco Comune di Villafrati **3293173307**

Responsabile Polizia Municipale **3393021328**

DISPONE

che la Polizia Municipale, congiuntamente con l'Ufficio Tecnico, è incaricata della vigilanza e del controllo dell'esecuzione della predetta Ordinanza;

che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
- Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Dello Sviluppo Rurale E Territoriale;
- Città Metropolitana di Palermo;
- Polizia Municipale del Comune di Villafrati;
- Stazione dei Carabinieri di Villafrati;
- Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

DI RENDERE NOTO

- che qualora venisse accertata che la mancata osservanza della presente ordinanza costituisca potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire in via sostitutiva in danno ai proprietari;
- che i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'osservanza della presente Ordinanza e, conseguentemente, deferiti all'Autorità competente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 350 del Codice Penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;

DI DARE MANDATO

all'Ufficio di segreteria generale, di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell'atto stesso;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi", ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi" e della Legge Regionale n. 07/2019.

RENDE NOTO

che la struttura amministrativa/operativa competente è il Settore IV Servizi e Manutenzione;

che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore IV Servizi e Manutenzione Arch. Giovanni Landini;

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**Il Sindaco
Francesco Agnello**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.